

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 58.

**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Al responsabile della Segreteria particolare di ciascun componente della Giunta regionale spetta, ove titolare di retribuzione inferiore e per il tempo dell'incarico, il trattamento economico previsto per il Funzionario preposto alla direzione di un ufficio.

Al responsabile appartenente a qualifica superiore viene conservato il trattamento in godimento all'atto del conferimento dell'incarico e per la durata dello stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 maggio 1985

Bernini